



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

**COPIA**

**Delibera n. 8  
in data 23/03/2015**

### V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L C O N S I G L I O   C O M U N A L E

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20:30 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	P
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSSO STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	P	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	P
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

TASSINARI SIMONE – Andiamo a discutere la prima delle tre imposte che compongono la IUC, che è imposta unica comunale; la IUC è composta da tre aliquote, che sono IMU, TASI e TARI; stasera parleremo di IMU e di TASI perché la TARI, che è quella relativa ai rifiuti verrà determinata in un altro Consiglio Comunale e, come sappiamo, non abbiamo ancora gli elementi per poterla discutere e per poterla predisporre. Parliamo di IMU in questo punto, quindi l'imposta municipale propria, che il Comune di S.Agostino ha scelto di applicare su tutte le categorie catastali, escluse le prime case. La notizia importante che mi piace sottolineare è quella del fatto che questa aliquota, come d'altronde le altre, non sono state toccate, quindi noi quest'anno abbiamo l'opportunità, l'ho detto nelle varie presentazioni al bilancio che abbiamo fatto, abbiamo potuto e deciso di mantenere le aliquote sullo stesso livello dell'anno precedente. Allo stesso modo sono confermate quelle che sono le agevolazioni, quindi, per quello che riguarda l'IMU noi sappiamo che la giunta, l'anno scorso, ha fatto una scelta precisa che è stata quella di agevolare il pagamento dell'aliquota dell'IMU applicata alle seconde case, ma date in comodato d'uso a figli o a genitori. E' una scelta che va nella direzione di salvaguardare appunto questo tipo di opportunità; ovviamente il comodato dev'essere gratuito, e quindi riportiamo, prevedendo uno sconto che porta l'aliquota dall'1,6% allo 0,6%, riportiamo l'aliquota ad un livello molto simile a quella che è l'aliquota della prima casa o comunque che va nella direzione appunto di riconoscere il bene non come un edificio, diciamo così, seconda casa ma come un edificio ad uso di prima casa. Sono stato impreciso nel dire che l'applichiamo ad esclusione della prima casa, in realtà questa viene applicata alle prime case con categorie catastali molto alte, quindi in realtà l'aliquota pari allo 0,4% noi la applichiamo alle abitazioni con categoria catastale molto alta. Per tutti gli altri l'applichiamo al minimo quindi allo 0,6 per mille, mentre per quello che riguarda le seconde case e gli edifici destinati a banca l'applichiamo all'1,06 per mille. Sono a disposizione.

BARUFFALDI LORENZO – Io non ho sentito e non ho visto il discorso relativo al valore dell'immobile; siccome c'è una riforma del catasto e S.Agostino, col discorso del terremoto, non tutte le case hanno la fortuna di averla avuta pagata gratis con il fondo dei bisognosi e in ordine e adeguata. Quindi non so, continuare a tassare e mantenere un'aliquota su un bene che, ad oggi, come valore di mercato, è in calo, però Pantalone deve sempre tirare fuori i soldini. E visto che dopo si parla del famoso denaro pubblico che viene anche da queste case, mi riservo dopo; per cui io mi riserverei e inviterei il Consiglio di guardare, anche in previsione di questa modifica del catasto. Grazie.

SINDACO – Magari ne ragioniamo dopo nell'intervento globale.

BARUFFALDI LORENZO – Noi votiamo contro.

AGAROSSO STEFANIA – Il gruppo consiliare Valore e Rispetto, come ha votato contro in occasione dello scorso bilancio, vota contro anche questa volta. Grazie.

BONALDO GIOVANNI – Il gruppo di maggioranza da il suo voto favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione Consigliare n. 24 del 31/07/2014 e modificato con Delibera di C.C. n. 52 del 30/09/2014, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- il DL. 47/2014 convertito in L. 80/2014 ha modificato il comma 2 dell'art. 13 Legge 147/2013 per cui a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- l'art. 13 .D.L. 201/2011 comma 9-bis stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- l'art. 1 comma 662 della legge n. 190 del 23/12/2014 (stabilità 2015) ha prorogato al 30/06/2015 l'esenzione dall'IMU degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili;

**RICHIAMATE** la delibera di Consiglio Comunale n. 518 del 06/09/2012 di approvazione per l'anno 2012 delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/2013 di determinazione delle aliquote IMU 2013 e la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2014;

**CONSIDERATO** che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**VISTO** l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti locali;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 19/2/2015 immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema di Bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati;

**VALUTATO** che per perseguire l'equilibrio di bilancio e mantenere l'erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2015, considerate le stime operate sulla base delle banche dati disponibili si ritiene di adottare le seguenti aliquote:

- **aliquota pari allo 0,4 per cento, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale classificate in categoria A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze;**
- **aliquota pari allo 0,6 per cento per unità immobiliari a destinazione abitativa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, comprese le pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo**

grado che le utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per beneficiare dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro 31 del mese di Dicembre 2015 (termine perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2015) richiesta mediante apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:

- nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale.
  - nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze.
- **aliquota pari al 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento** rispetto all'aliquota di base per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale o assimilati per legge/regolamento del soggetto passivo;
  - **aliquota pari all' 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento rispetto all'aliquota di base** per gli immobili di categoria D/5 (incremento del comune pari allo 0.3 per cento rispetto all'aliquota di base che verrà versata allo Stato nella misura dello 0,76 per cento);
  - **aliquota di base pari allo 0,76 per cento**, di cui al comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti.

**VISTO** l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno di imposta 2013, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione ,così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conservato agli atti di codesto comune;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (min. cons.)

## **DELIBERA**

Per le considerazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare per l'anno 2015 le seguenti variazioni alle aliquote per l' imposta municipale propria:
  - **aliquota pari allo 0,4 per cento**, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L 201/2011, per l'abitazione principale classificate in categoria A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - **aliquota pari allo 0,6 per cento per unità immobiliari a destinazione abitativa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,comprese le pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per beneficiare dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro 31 del mese di Dicembre 2015 (termine perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2015) richiesta mediante apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:**
    - nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di possesso ed identificativi dell'immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale.
    - nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze.
  - **aliquota pari al 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento rispetto all'aliquota di base per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale o assimilati per legge/regolamento del soggetto passivo;**

- **aliquota pari all' 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento rispetto all'aliquota di base** per gli immobili di categoria D/5 (incremento del comune pari allo 0.3 per cento rispetto all'aliquota di base che verrà versata allo Stato nella misura dello 0,76 per cento);
  - **aliquota di base pari allo 0,76 per cento**, di cui al comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti.
2. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  3. di dare atto che la presente deliberazione, avente natura regolamentare, entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;
  4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, considerato che a seguito di comunicazione prot.4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la trasmissione avviene in via telematica mediante inserimento dei testi sul Portale del federalismo fiscale.

Con separata votazione avente il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto i tempi necessari a determinarne l'ordinaria esecutività, considerata la materiale redazione del verbale, la sottoscrizione, la pubblicazione e la decorrenza dei 10 giorni previsti dal 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, costituirebbero un significativo ritardo in relazione agli effetti che l'atto intende produrre.

In particolare, il presente atto è propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione che sancisce la fine del periodo di "gestione provvisoria", deliberato con delibera di Giunta n.146 del 30/12/2014, consentendo la piena operatività amministrativa dell'ente.

# COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
CC N. 8 DEL 23/03/2015

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015.

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 16/03/2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to PASQUINI ALBERTO

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, li 16/03/2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to PASQUINI ALBERTO



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO  
F.to Musco Antonino

---

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 16/04/2015 all'albo pretorio.

Addì 16/04/2015

F.to IL MESSO COMUNALE

---

Per copia conforme all'originale

Lì \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE AA.GG.

---

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 16/04/2015 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.